

Periodo d'imposta: 2019
Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXX
Id. comunicazione: CV2019XX00000000
Codice atto XXXXXXXX

Roma, XX-XX-2023

XXXXX XXXXX
VIA
CITTA'

Gentile Contribuente,

desideriamo informarla di una possibile anomalia nella sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019.

In particolare, nella sua dichiarazione dei redditi, in base ai dati in nostro possesso, risultano non dichiarate le seguenti somme:

Redditi derivanti da locazione di immobili	
Redditi di lavoro dipendente o di pensione	
Redditi di lavoro autonomo	
Assegni periodici corrisposti dal coniuge	
Redditi di partecipazione	
Redditi di capitale	
Redditi diversi	

La informiamo che, anche nel caso in cui il reddito non dichiarato sia di importo esiguo, le imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa potrebbero essere di ammontare significativo in ragione ad esempio, del recupero di bonus fiscali non spettanti, della riduzione dell'importo delle detrazioni fruiti, del superamento di soglie di esenzione ovvero di applicazione dell'aliquota agevolata per la cedolare secca, diversa da quella che risulta dal contratto registrato.

I dati utilizzati sono consultabili nell'area riservata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "L'Agenzia scrive" del suo Cassetto fiscale (vedi allegato).

Come regolarizzare

Può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del D.lgs. n. 472/1997), **presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute**, i relativi interessi e la sanzione per infedele dichiarazione¹.

Se esegue gli adempimenti entro il **30 settembre 2023**, potrà beneficiare del ravvedimento operoso c.d. "speciale", introdotto dall'articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). A tal fine troverà nel foglio allegato le indicazioni per svolgere questi adempimenti.

La regolarizzazione spontanea della sua posizione le eviterà i relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ravvedimento

Per saperne di più, la invitiamo a consultare la nota informativa allegata e l'apposita area sul sito dell'Agenzia: Cittadini>Accertamenti e regolarizzazioni> Ravvedimento

¹ Si ricordi di riportare nel modello F24 il codice atto indicato in questa lettera in alto a sinistra.

Come fornire chiarimenti e chiedere informazioni

Se ritiene che i dati utilizzati non siano corretti, può fornire chiarimenti e idonea documentazione, utilizzando il canale di assistenza CIVIS nella sua Area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate, che consente di trasmettere i documenti in formato elettronico (*vedi allegato*), con attestazione di ricevuta.

Per ulteriori informazioni e assistenza può telefonare al numero verde **800.90.96.96** da telefono fisso oppure allo **06/96668907** da telefono cellulare², dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "*Servizi con operatore > comunicazioni per l'adempimento spontaneo*".

Può, inoltre, contattare la Direzione Provinciale a Lei più vicina, prioritariamente mediante PEC, email o telefono. Gli indirizzi e-mail e Pec sono disponibili al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali>.

Le raccomandiamo di utilizzare esclusivamente i canali di assistenza sopra indicati.

La ringraziamo per la collaborazione.

Cordiali saluti.

LA DIRETTRICE CENTRALE
Patrizia Claps

Contatti

800.90.96.96 (da fisso)

06.96668907 (da
cellulare)

Lun-Ven dalle 9 alle
17

canale di assistenza
CIVIS

² Costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore.

CASSETTO FISCALE

COSA È IL CASSETTO FISCALE:

è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali, ad esempio, i dati delle dichiarazioni dei redditi, del modello ISA, degli studi di settore, dei rimborsi, dei versamenti effettuati e degli atti del registro.

Per accedere alle informazioni sulle comunicazioni relative alla *compliance*, occorre entrare nella propria Area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it, selezionare la funzione "Cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive", quindi nel menù di sinistra "Invito alla Compliance": saranno visualizzate le informazioni d'interesse nella parte centrale della sezione informativa.

In particolare, è disponibile la comunicazione inviata al contribuente con le anomalie dichiarative riscontrate, uno o più prospetti con il dettaglio dei dati in possesso dell'agenzia e per alcuni tipi di reddito, un prospetto precompilato da utilizzare per la predisposizione della dichiarazione integrativa

COME SI ACCEDE AL CASSETTO FISCALE:

per accedere alle informazioni sulle comunicazioni relative all'invito alla compliance, occorre entrare nella propria Area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it e selezionare la funzione "Cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive". Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere alla propria Area riservata solo con le credenziali Spid (livello 2), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Nessun cambiamento invece per professionisti ed imprese che possono ancora utilizzare le credenziali fornite dall'Agenzia stessa.

COME CORREGGERE L'ANOMALIA:

i collegamenti telematici disponibili sul cassetto, consentono di predisporre la dichiarazione integrativa, ovvero di accedere alla dichiarazione integrativa già precompilata. È inoltre, presente un *link* di supporto alla trasmissione telematica della dichiarazione integrativa.

Nel foglio *Avvertenze* sono riportate le indicazioni per l'utilizzo dei diversi collegamenti telematici, presenti solo in caso di disponibilità della dichiarazione originaria da integrare, o della dichiarazione integrativa precompilata.

DELEGHE

La consultazione del proprio cassetto fiscale può essere delegata agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

- utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile per gli utenti dei servizi telematici Entratel/Fisconline;
- consegnando all'intermediario stesso la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. In tal caso, verrà inviato, presso il proprio domicilio fiscale, un codice di attivazione da consegnare all'intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia e richiedere l'attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione;
- presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La richiesta di attivazione della delega in ufficio può essere presentata anche tramite un procuratore speciale.

CIVIS

COSA È CIVIS:

è un canale telematico di assistenza che semplifica i rapporti con il Fisco. Il servizio "CIVIS", infatti, fornisce assistenza, anche sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo ("Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo") con le quali l'Agenzia delle Entrate segnala ai contribuenti le anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

Tramite CIVIS è possibile comunicare elementi, fatti e circostanze necessari a giustificare le incongruenze riscontrate e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la relativa documentazione in formato elettronico.

COME SI ACCEDE:

il servizio è presente all'interno della propria Area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere alla propria Area riservata solo con le credenziali Spid (livello 2), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Nessun cambiamento invece per professionisti ed imprese che possono ancora utilizzare le credenziali fornite dall'Agenzia stessa.

COME SI UTILIZZA CIVIS PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI:

una volta effettuato l'accesso all'Area riservata, nei "Servizi", selezionando la categoria "Assistenza" e cliccando sul *link* "Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo" è possibile accedere alla "Funzione di validazione e conversione file" che consente di verificare la corrispondenza dei documenti da inviare al formato richiesto ed effettuare la loro eventuale conversione. I documenti da allegare devono essere, infatti, predisposti in formato PDF/A oppure TIF/TIFF e non devono superare la dimensione massima di 5 Mb ciascuno. In caso di file di dimensioni superiori è necessario dividerlo in più file. Per la predisposizione dei documenti da trasmettere sono disponibili le: *Istruzioni per la predisposizione della documentazione da inviare*, con le indicazioni operative da seguire per l'invio della documentazione.

Mediante il *link* "Invio documentazione", è infine, possibile inviare i file relativi alla documentazione da trasmettere, prima di inviare il file occorre inserire i dati della comunicazione, in particolare l'Identificativo presente sulla comunicazione.

Gli intermediari devono inserire, oltre all'Identificativo della comunicazione, anche il codice fiscale del contribuente per conto del quale viene effettuato l'invio. Chi presenta documentazione per conto di altri soggetti deve inserire anche la delega e copia del documento di identità del delegante.

Il sistema CIVIS indica dove trovare le informazioni richieste all'interno della comunicazione.

Una volta acquisito un file, il sistema fornisce un riepilogo della trasmissione e consente di scegliere se chiudere la pratica oppure allegare altri file.

COME SI CONCLUDE LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

completato il processo di acquisizione di tutti i file, l'utente può confermare la richiesta di trasmissione chiudendo l'invio della documentazione. Il sistema conferma la chiusura dell'invio riepilogando i documenti inseriti e assegna un numero di protocollo che identifica l'operazione compiuta. Una seconda ricevuta, disponibile in CIVIS in un momento successivo, indicherà l'esito dell'acquisizione di ciascun file inviato: accettato o scartato. In caso di scarto occorrerà procedere ad un nuovo invio.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

il contribuente che intenda integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. La dichiarazione integrativa va presentata esclusivamente con modello Redditi PF 2020 (periodo d'imposta 2019).

Sul sito www.agenziaentrate.it, nell'area riservata, sono disponibili nel "Cassetto fiscale" i collegamenti telematici da utilizzare per la predisposizione e l'invio della dichiarazione integrativa. Per alcuni casi è già disponibile la dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, precompilata dall'Agenzia. Negli altri casi è disponibile la dichiarazione originaria che il contribuente dovrà integrare con gli ulteriori redditi non indicati.

DETERMINAZIONE MAGGIORE IMPOSTA

Se la dichiarazione originaria è stata presentata con modello Redditi PF/2020, l'importo da versare è dato dalla *differenza* tra le imposte risultanti dalla nuova dichiarazione e quelle già versate con la dichiarazione originaria, ovvero dalla *somma* delle imposte risultanti dalla nuova dichiarazione e quelle a *credito* risultanti dalla dichiarazione originaria.

Se la dichiarazione originaria è stata presentata con modello 730/2020 le maggiori imposte da versare sono pari all'importo risultante dalla nuova dichiarazione.

INTERESSI

Con le maggiori imposte sono dovuti gli interessi legali dalla data di scadenza del versamento alla data del ravvedimento.

Periodo dal	al	interessi legali
02/07/2019	31/12/2019	0,80%
01/01/2020	31/12/2020	0,05%
01/01/2021	31/12/2021	0,01%
01/01/2022	31/12/2022	1,25%
01/01/2023		5%

SANZIONE

la sanzione da applicare deve essere pari al **15%** della maggiore imposta determinata (pari ad 1/6 del 90% - infedele dichiarazione) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.

Attenzione: in presenza di canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non dichiarati o dichiarati in misura inferiore a quella effettiva, per i quali si è optato per il regime della cedolare secca, le sanzioni si applicano in **misura raddoppiata**. Pertanto, se i canoni soggetti a cedolare risultano *parzialmente dichiarati*, la sanzione da applicare deve essere pari al 30% della maggiore imposta determinata. Nel caso di *omessa* indicazione dei canoni di locazione soggetti a cedolare, la sanzione da applicare deve essere pari al 40% della maggiore imposta determinata.

Si ricorda che, entro il 30 settembre 2023, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti possono essere regolarizzate con il pagamento, in un'unica soluzione ovvero in otto rate di pari importo, di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). La regolarizzazione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento dell'importo dovuto (imposta, sanzioni e interessi) in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2023 ovvero della prima rata entro il medesimo termine. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

COME FARE I VERSAMENTI:

i versamenti devono essere effettuati con modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo

IRPEF	4001
Sanzione Irpef	8901
Interessi Irpef	1989
Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo	3844
Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento	8926

Interessi Addizionale comunale all'IRPEF	1998
Addizionale regionale all'IRPEF	3801
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF	8902
Interessi sul ravvedimento addizionale regionale IRPEF - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997	1994
Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle Addizionali – Cedolare secca locazioni	1842
Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze	8940
Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze	1940
Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo	1792
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - Saldo	1795
Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità	8944
Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità	1944